

**STATUTO DELLA FONDAZIONE
COMPA FVG - CENTRO DI COMPETENZA ANCI FVG PER LA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE**

- Art. 1 Costituzione, denominazione, sede e durata
- Art. 2 Finalità e obiettivi
- Art. 3 Attività
- Art. 4 Membri della Fondazione
- Art. 5 Fondatori
- Art. 6 Partecipanti della Fondazione
- Art. 7 Prerogative dei partecipanti
- Art. 8 Esclusione e recesso
- Art. 9 Organi della Fondazione
- Art. 10 Composizione e competenze del Consiglio di amministrazione
- Art. 11 Funzionamento del Consiglio di amministrazione
- Art. 12 Nomina e competenze del Presidente
- Art. 13 Nomina e competenze del Direttore
- Art. 14 Composizione e competenze dell'Organo di controllo
- Art. 15 Collegio dei Partecipanti
- Art. 16 Compensi e rimborsi
- Art. 17 Obblighi di comunicazione
- Art. 18 Patrimonio
- Art. 19 Entrate
- Art. 20 Esercizio finanziario
- Art. 21 Scioglimento
- Art. 22 Vigilanza
- Art. 23 Clausola arbitrale
- Art. 24 Rinvio
- Art. 25 Norma transitoria
- Art. 26 Norma finale

Articolo 1

Costituzione, denominazione, sede e durata

1. È costituita la Fondazione denominata "*ComPA FVG – centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione*" (di seguito "*Fondazione*").
2. La Fondazione ha sede in Udine presso la sede di ANCI FVG.
3. Delegazioni e uffici possono essere costituiti, all'interno della Regione Friuli Venezia Giulia, onde svolgere, in via accessoria e strumentale rispetto agli scopi della Fondazione, attività culturali, relazionali e di scambio informativo.
4. La Fondazione non ha fine di lucro, non distribuisce utili e si ispira ai principi e allo schema giuridico della fondazione di partecipazione nell'ambito del più vasto genere delle fondazioni disciplinato dal codice civile e dalla normativa speciale.
5. La Fondazione ha durata a tempo indeterminato.

Articolo 2

Finalità e obiettivi

1. La Fondazione si propone come:
 - centro di competenza di riferimento per il Sistema delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia, e in un'ottica di razionalizzazione e integrazione degli interventi anche per gli altri soggetti pubblici e privati che con essa si relazionano, per supportarlo nell'attivazione e sviluppo di processi di crescita dei territori, di innovazione, di riforma, di miglioramento organizzativo, di gestione dei servizi e di sviluppo delle relative competenze professionali;
 - ente strumentale di ANCI FVG per il perseguimento delle finalità istituzionali di ANCI FVG e delle prerogative ad essa assegnate dalla normativa regionale;
 - sistema di formazione, aggiornamento e di riqualificazione professionale del personale dell'amministrazione pubblica e di sviluppo delle rispettive organizzazioni, anche in relazione a eventuali processi di mobilità e ristrutturazione delle amministrazioni, nonché a processi di preparazione e di accesso al pubblico impiego.
2. A tal fine la Fondazione promuove e sviluppa attività di ricerca, analisi, progettazione, sperimentazione, gestione e accompagnamento finalizzate all'implementazione delle migliori pratiche di sviluppo e governance dei territori e delle organizzazioni, al miglioramento e sviluppo delle organizzazioni, alla gestione di servizi, alla valorizzazione delle competenze del personale, all'attivazione di iniziative per il confronto con le migliori esperienze nazionali ed internazionali.

Articolo 3

Attività

1. Nel rispetto delle finalità di cui all'articolo 2, la Fondazione può tra l'altro:
 - a) essere soggetto attuatore dei programmi previsti da accordi, convenzioni e protocolli di intesa tra la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia e ANCI FVG finalizzati a supportare il Sistema delle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia nei processi di innovazione, cambiamento, riforma e riorganizzazione;
 - b) erogare servizi informativi, formativi, di supporto e operativi, nonché per l'accompagnamento ai processi di sviluppo di area vasta, miglioramento organizzativo e comunicazione istituzionale agli enti locali della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
 - c) promuovere e realizzare attività di analisi e ricerca riguardante i fabbisogni del sistema delle amministrazioni pubbliche e dei cittadini;
 - d) promuovere e organizzare iniziative di studio, seminari, convegni e pubblicazioni;

- e) organizzare percorsi di formazione ed aggiornamento per gli amministratori e il personale delle amministrazioni pubbliche e per altri soggetti terzi pubblici e privati che con essa si relazionano;
 - f) promuovere e realizzare iniziative correlate alla formazione nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale;
 - g) erogare premi e borse di studio per studi o partecipazioni a corsi inerenti i propri scopi istituzionali;
 - h) svolgere attività di consulenza e di assistenza a favore delle amministrazioni pubbliche;
 - i) stipulare accordi e convenzioni con i soggetti facenti parte a vario titolo del Sistema delle Autonomie locali finalizzati allo sviluppo della comunità dei formatori pubblici e ai centri di competenza tematici, mettendo a sistema le migliori competenze professionali dell'amministrazione pubblica;
 - j) realizzare studi, ricerche e progetti di innovazione collegati alle amministrazioni pubbliche;
 - k) stimolare la conoscenza, diffusione e applicazione delle migliori pratiche organizzative e gestionali attraverso lo sviluppo e realizzazione di progetti, prodotti e servizi;
 - l) stimolare la conoscenza, diffusione e applicazione delle migliori esperienze e policy di sviluppo territoriale;
 - m) promuovere la conoscenza, sviluppo e utilizzo delle nuove tecnologie applicate ai processi di lavoro e ai servizi al cittadino e alle imprese;
 - n) realizzare e distribuire direttamente o attraverso contratti e convenzioni prodotti e sussidi necessari alle attività di informazione, di formazione, di ricerca e di diffusione dei risultati;
 - o) realizzare direttamente o partecipare a progetti sostenuti da fondi europei, nazionali, regionali e locali;
 - p) promuovere la raccolta di fondi e il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla propria attività istituzionale.
2. Per il raggiungimento dei suoi scopi, la Fondazione può tra l'altro:
- a) stipulare ogni atto e/o contratto, tra cui, senza escluderne altri, quelli relativi alla compravendita di immobili, in proprietà o a titolo di qualsiasi altro diritto reale;
 - b) stipulare convenzioni di qualsiasi genere, anche trascrivibili nei pubblici registri, con altre amministrazioni pubbliche ovvero, ove consentito, con altri soggetti privati;
 - c) costituire ovvero partecipare ad associazioni, enti e istituzioni pubblici e privati, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli suoi propri;
 - d) costituire ovvero concorrere alla costituzione, sempre in via accessoria e strumentale, di società di capitali, nonché partecipare a società del medesimo tipo;
 - e) svolgere ogni altra attività ritenuta idonea e opportuna al perseguimento delle proprie finalità.

Articolo 4

Membri della Fondazione

1. I membri della Fondazione si distinguono in:
- a) Fondatori;
 - b) Partecipanti.

Articolo 5

Fondatori

1. Il Fondatore è l'ANCI FVG.
2. Possono assumere la qualifica di Fondatore Enti Pubblici territoriali che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnino a corrispondere alla Fondazione un contributo annuale minimo di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero) a decorrere dal 2025 a sostegno delle finalità istituzionali.
3. L'ammissione e l'attribuzione della qualifica sono disposte con delibera del Consiglio di Amministrazione, assunta con la maggioranza degli aventi diritto.

Articolo 6

Partecipanti della Fondazione

1. Previa accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio di amministrazione, acquisiscono la qualifica di Partecipanti le persone giuridiche, pubbliche o private che, condividendo le finalità della Fondazione, si impegnano a rispettarne lo Statuto e contribuiscono alla realizzazione dei suoi scopi mediante versamenti in denaro, annuali o pluriennali, in misura non inferiore a quella stabilita dal Consiglio di amministrazione.
2. La qualifica di Partecipante dura per tutto il periodo di tempo per il quale il versamento è regolarmente effettuato.
3. Il Consiglio di amministrazione stabilisce, con proprio regolamento, i requisiti di ammissione del Partecipante.

Articolo 7

Prerogative dei Partecipanti

1. I Partecipanti possono, con modalità non recanti pregiudizio alla attività della Fondazione, accedere ai locali ed alle strutture funzionali della medesima, e partecipare alle iniziative dell'ente alle quali sono invitati.
2. I Partecipanti compongono il Collegio dei Partecipanti, di cui all'articolo 15.

Articolo 8

Esclusione e recesso

1. Il Consiglio di amministrazione decide con la maggioranza assoluta dei propri componenti l'esclusione dei Partecipanti per grave e reiterato inadempimento degli obblighi e doveri derivanti dal presente statuto, tra cui, in via esemplificativa e non tassativa:
 - a) inadempimento dell'obbligo di effettuare le contribuzioni ed i conferimenti previsti dal presente statuto;
 - b) condotta incompatibile con il dovere di collaborazione con le altre componenti della fondazione;
 - c) comportamento contrario al dovere di prestazioni non patrimoniali.
2. Nel caso di enti e/o persone giuridiche, l'esclusione ha luogo anche per i seguenti motivi:
 - a) estinzione, a qualsiasi titolo dovuta;
 - b) apertura di procedure di liquidazione;
 - c) fallimento e/o apertura delle procedure concorsuali anche stragiudiziali.
3. I Partecipanti possono, in ogni momento, recedere dalla Fondazione.
4. In caso di esclusione o recesso non è ammessa la ripetibilità dei versamenti effettuati dai Partecipanti.

Articolo 9

Organi della Fondazione

- 1.** Sono organi della Fondazione:
 - a)** il Consiglio di amministrazione;
 - b)** il Presidente;
 - c)** l'Organo di controllo;
 - d)** il Comitato di indirizzo scientifico;
 - e)** il Collegio dei Partecipanti.
- 2.** Gli organi della Fondazione durano in carica 5 (cinque) anni tranne l'Organo di controllo la cui durata rispetta quanto previsto dall'art. 2400 del codice civile. Il componente nominato prima della scadenza resta in carica fino a tale scadenza. Gli organi della Fondazione restano in carica fino all'insediamento di quelli successivi, fatti salvi eventuali limiti di legge in tema di prorogatio.

Articolo 10

Composizione e competenze del Consiglio di amministrazione

- 1.** Il Consiglio di amministrazione è composto da 5 (cinque) membri, compreso il Presidente della Fondazione che lo presiede, con la seguente composizione:
 - a.** 2 (due) membri designati dall'A.N.C.I. F.V.G.;
 - b.** 2 (due) membri designati dal Fondatore che dovesse entrare ai sensi del precedente art. 5 e, in mancanza, da A.N.C.I. F.V.G.;
 - c.** un componente, con funzioni di Presidente, nominato ai sensi del successivo art. 12.
- 2.** Nel caso in cui un componente del Consiglio di amministrazione cessa dalla carica ricoperta in ANCI FVG o nell'ente pubblico Fondatore che ha provveduto alla nomina, decade dalla carica di Consigliere di amministrazione della Fondazione e si provvederà alla sua sostituzione nel rispetto del precedente punto 1.
- 3.** Il Consiglio è l'organo di amministrazione cui spetta determinare gli obiettivi e i programmi della Fondazione e verificare i risultati della gestione amministrativa.
- 4.** In particolare, spetta al Consiglio di amministrazione:
 - a)** provvedere alla gestione ordinaria e straordinaria della Fondazione, con i più ampi poteri, senza limitazioni; ha pertanto facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per l'attuazione delle finalità della Fondazione e per promuoverne l'incremento;
 - b)** predisporre gli indirizzi programmatici con gli eventuali piani annuali e pluriennali di attuazione dei fini statutari;
 - c)** deliberare l'assunzione dei dipendenti e l'incarico ai collaboratori determinandone la retribuzione;
 - d)** predisporre ed approvare gli eventuali regolamenti disciplinanti il funzionamento della Fondazione e degli organismi nell'ambito di questa istituiti;
 - e)** redigere ed approvare il bilancio preventivo per l'anno successivo entro il mese di dicembre di ciascun anno e quello consuntivo entro il mese di aprile dell'anno seguente;
 - f)** determinare, anche a cadenza annuale, l'ammontare del contributo che i Partecipanti devono versare per acquisire o mantenere tale qualifica;
 - g)** nominare il Direttore, determinandone la retribuzione e la qualifica del rapporto;
 - h)** nominare i revisori e stabilire il relativo compenso;
 - i)** stabilire l'indennità o il gettone degli amministratori e dei componenti del Comitato di indirizzo scientifico;
 - j)** approvare le modifiche al presente Statuto;

- k)** deliberare lo scioglimento della Fondazione e la evoluzione del patrimonio, nei limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto;
- l)** designare i componenti del Comitato di indirizzo scientifico;
- m)** deliberare in merito all'ammissione, esclusione e recesso dei Partecipanti.

Articolo 11

Funzionamento del Consiglio di amministrazione

- 1.** Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno due volte all'anno per approvare, rispettivamente entro il 31 dicembre e il 30 aprile di ciascun anno, il bilancio di previsione e il bilancio di esercizio annuale, predisposti dal Consiglio di Amministrazione medesimo.
- 2.** Il Consiglio di amministrazione si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta scritta di almeno 3 (tre) componenti: in questo caso, la convocazione deve avvenire entro trenta giorni dalla richiesta.
- 3.** Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente con avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo e l'ora, da inviarsi, con qualsiasi mezzo idoneo ai componenti del Consiglio di amministrazione, all'Organo di controllo e al Direttore, almeno tre giorni prima della data stabilita per la riunione. In caso di particolare urgenza, la comunicazione può essere effettuata, con le medesime modalità, ventiquattro ore prima della data fissata per la riunione.
- 4.** Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti del Consiglio di amministrazione. L'Organo di controllo e il Direttore partecipano senza diritto di voto e la loro assenza non pregiudica la validità della riunione.
- 5.** Ciascun componente ha diritto ad un voto. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei voti dei presenti, salvo diversi quorum stabiliti dal presente Statuto. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.
- 6.** Il Consiglio di amministrazione può delegare parte dei propri poteri al Presidente, a propri componenti nonché nominare procuratori speciali per singoli atti o categorie di atti.
- 7.** Le deliberazioni constano da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, steso su apposito libro.

Articolo 12

Nomina e competenze del Presidente

- 1.** Il Presidente della Fondazione è nominato dal Presidente dell'ente pubblico territoriale Fondatore ai sensi del precedente **art. 5**. In mancanza la carica sarà ricoperta dal Presidente di ANCI FVG o da un suo delegato scelto tra gli organi di governo di ANCI FVG.
- 2.** Nel caso in cui il Presidente, o il suo delegato, cessi dalla carica ricoperta in ANCI FVG decade dalla carica di Presidente della Fondazione.
- 3.** Il Presidente ha la legale rappresentanza della Fondazione, ne promuove le attività, convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, dirigendone altresì i lavori, cura le relazioni con enti, istituzioni, imprese pubbliche e private e altri organismi, anche al fine di instaurare rapporti di collaborazione e sostegno alle singole iniziative della Fondazione.
- 4.** In caso di assenza o impedimento il Presidente è sostituito dal componente del Consiglio di amministrazione più anziano d'età.

Articolo 13

Nomina e competenze del Direttore

1. Il Direttore della Fondazione è nominato dal Consiglio di amministrazione.
2. Il Direttore deve possedere elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza nella gestione e amministrazione di enti complessi per la formazione e i servizi rivolti alla amministrazione pubblica.
3. L'incarico di Direttore è conferito con contratto di lavoro a tempo determinato della durata massima di 5 (cinque) anni, rinnovabili. Le condizioni giuridiche ed economiche del rapporto contrattuale sono fissate dal Consiglio di amministrazione.
4. Il Direttore è il responsabile operativo della Fondazione e svolge compiti di proposta e impulso in merito agli obiettivi e programmi di attività dell'ente.
5. Il Direttore, nell'ambito delle direttive degli organi della Fondazione:
 - a) provvede alla gestione amministrativa della Fondazione ed alla organizzazione e realizzazione delle singole iniziative, predisponendo mezzi e strumenti necessari per la loro concreta attuazione;
 - b) dà esecuzione, nelle materie di sua competenza, alle delibere del Consiglio di amministrazione e del Comitato di indirizzo scientifico.
6. Il Direttore partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio di amministrazione, dell'Organo di controllo e del Comitato di indirizzo scientifico.
7. Al Direttore sono assegnate risorse umane, tecnologiche e finanziarie adeguate per svolgere i compiti assegnati.
8. Il Direttore è il capo del personale e dirige e coordina gli uffici della Fondazione.

Articolo 14

Composizione e competenze dell'Organo di controllo

1. L'Organo di controllo, nominato dal Consiglio di amministrazione, è composto da un componente effettivo ed uno supplente, scelti tra persone dotate di adeguata professionalità, iscritte al Registro dei revisori legali.
2. L'Organo di controllo esercita le sue funzioni secondo le norme di cui agli artt. 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili ed esercita il controllo contabile.
3. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi e i componenti possono essere confermati.

Articolo 15

Collegio dei Partecipanti

1. Il Collegio è convocato e presieduto dal Presidente della Fondazione quando lo ritiene opportuno. Esso è validamente costituito qualunque sia il numero dei presenti i quali hanno un voto indipendentemente dalla quantità e dal tipo di apporto alla Fondazione.
2. Il Collegio dei Partecipanti costituisce momento di confronto ed analisi in cui si incontrano tutte le componenti della Fondazione. Ad esso intervengono tutti i Partecipanti alla Fondazione.
3. Il Collegio dei Partecipanti formula, su richiesta del Presidente della Fondazione, pareri consultivi e proposte sulle attività, programmi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da individuarsi.

Articolo 16

Compensi e rimborsi

1. Le cariche degli amministratori sono gratuite, salvo i rimborsi delle spese sostenute.
2. All'Organo di controllo spetta un compenso, stabilito dal Consiglio di

amministrazione, nei limiti di legge.

Articolo 17

Obblighi di comunicazione

1. Nel caso in cui un componente di un organo della Fondazione venga a trovarsi, per conto proprio o di terzi, in una situazione di conflitto di interessi con la Fondazione, deve darne immediata comunicazione all'organo di appartenenza ed all'Organo di controllo nonché astenersi dal partecipare a deliberazioni in relazione alle quali possa determinarsi tale conflitto.
2. Nel caso di violazione del dovere di cui al comma 1, l'interessato può essere dichiarato decaduto dall'organo di appartenenza con deliberazione adottata a maggioranza.

Articolo 18

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è composto:
 - a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai fondatori, dai partecipanti o da altri a tale scopo, sia *una tantum* che a carattere continuativo;
 - b) dai beni mobili ed immobili che pervengano o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;
 - c) dalle elargizioni effettuate da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
 - d) dalle somme delle rendite non utilizzate che con delibera del Consiglio di amministrazione vengano destinate ad incrementare il patrimonio;
 - e) dai contributi attribuiti al patrimonio dall'Unione Europea, dallo Stato, da enti territoriali o da altri enti pubblici;
 - f) dai fondi di riserva costituiti con eventuali avanzi di gestione.
2. Il patrimonio è totalmente vincolato al perseguimento delle finalità statutarie ed è impiegato dalla Fondazione con modalità idonee a preservarne il valore, svolgere le attività istituzionali e garantirne la continuazione nel tempo, anche attraverso la diversificazione degli investimenti.

Articolo 19

Entrate

1. Le entrate della Fondazione sono costituite da:
 - a) contributi annuali di partecipazione dei Fondatori e dei Partecipanti;
 - b) contribuzioni, assegnazioni, anche a titolo di sponsorizzazione, e ogni altra liberalità da parte dei Fondatori o da enti territoriali o da altri enti pubblici, che non siano espressamente destinate al patrimonio;
 - c) contributi attribuiti da enti territoriali o da altri enti pubblici a titolo di concorso alle spese di funzionamento e di realizzazione degli scopi della Fondazione;
 - d) rendite e proventi derivanti dal patrimonio della Fondazione medesima;
 - e) ricavi delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse;
 - f) eventuali rimborsi spese delle attività istituzionali, accessorie, strumentali e connesse.
2. Le entrate della Fondazione sono impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

Articolo 20

Esercizio finanziario

1. L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Consiglio di amministrazione redige ed approva il bilancio di previsione relativo all'anno successivo ed entro il 30 aprile redige ed approva il bilancio di esercizio annuale dell'anno precedente, accompagnato dalla relazione sulla gestione e dalla relazione dell'Organo di controllo.
3. Nella redazione del bilancio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, in ossequio alle norme vigenti tempo per tempo si osservano i principi previsti dal codice civile in tema di società di capitali.
4. I bilanci devono essere accompagnati dalla relazione sull'andamento della gestione sociale e dalla relazione del Collegio dei revisori.
5. Gli organi della Fondazione, nell'ambito delle rispettive competenze, possono contrarre impegni ed assumere obbligazioni nei limiti degli stanziamenti del bilancio approvato.
6. Gli eventuali avanzi delle gestioni annuali dovranno essere impiegati per il ripianamento di eventuali perdite di gestione precedenti, ovvero per il potenziamento delle attività della Fondazione o per l'acquisto di beni strumentali per l'incremento o il miglioramento della sua attività.
7. È vietata la distribuzione di utili od avanzi di gestione nonché di fondi e riserve durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Articolo 21

Scioglimento

1. In caso di scioglimento della Fondazione per qualunque causa si apre la fase di liquidazione con la nomina, da parte del Consiglio di amministrazione, di uno o più liquidatori. I beni che residuano dopo l'esecuzione della liquidazione sono devoluti, con delibera del Consiglio di amministrazione, a ANCI FVG o a enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità, fermo restando il rispetto degli obblighi di legge.

Articolo 22

Vigilanza

2. La Regione autonoma Friuli Venezia Giulia vigila sull'attività della Fondazione ai sensi dell'articolo 25 del codice civile.

Articolo 23

Clausola arbitrale

1. Tutte le controversie relative al presente Statuto, comprese quelle inerenti la sua interpretazione, esecuzione e validità sono deferite ad un collegio arbitrale di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna parte ed il terzo, con funzione di Presidente, scelto congiuntamente dai due arbitri così designati o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Udine, al quale spetterà altresì la nomina dell'eventuale arbitro non designato da una delle parti. Le nomine devono essere effettuate entro 60 giorni dalla designazione del primo arbitro.
2. Gli arbitri procedono in via rituale e secondo diritto rendendo il loro lodo, che è vincolante tra le parti, fatte salve le impugnazioni previste dalla legge entro 60 giorni dall'insediamento.

3. La sede dell'arbitrato è Udine.

Articolo 24

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni del codice civile e le norme di legge vigenti in materia.

Articolo 25

Norma transitoria

1. Il Consiglio di Amministrazione insediato alla data di efficacia della delibera di modifica del presente Statuto di data 13 maggio 2024, Rep. n. 18.833 Notaio Maria Francesca Arcidiacono, rimarrà in carica fino all'ingresso dell'Ente Pubblico Territoriale che dovesse entrare quale Fondatore ai sensi del precedente **art. 5** o, in mancanza, fino a naturale scadenza.

Articolo 26

Norma finale

La Fondazione ComPA FVG – centro di competenza ANCI FVG per la pubblica amministrazione nasce dalla trasformazione dell'Associazione ComPA FVG – centro di competenza per la pubblica amministrazione e subentra ad essa in tutti i rapporti giuridici esistenti attivi e passivi.

VISTO: IL PRESIDENTE